



## **Protocollo d'intesa**

In Roma, il 21 febbraio 2017

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS o, congiuntamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le Parti), rappresentato dalla Dr.ssa Gabriella Di Michele, in qualità di Direttore Generale

e

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, (di seguito INL o, congiuntamente all'INPS, le Parti) rappresentato dal Dr. Paolo Pennesi, in qualità di Direttore

### **PREMESSO CHE**

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, allo scopo di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, comma 7, lettera l), prevede allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha istituito la predetta Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL
- in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 149/2015, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;
- in particolare, l'articolo 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.149/2015, prevede che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i suindicati decreti, sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL;
- l'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, prevede che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le risorse strumentali trasferite dall'INPS all'Ispettorato;
- in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015, che prevede il trasferimento all'Ispettorato delle

- risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL, finalizzate alla formazione del personale ispettivo;
- l'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, prevede che, al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrali e territoriali dell'Ispettorato, alle quali spetta l'emanazione dei relativi atti;
  - la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 149/2015, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività ispettiva;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'articolo 17, comma 3, prevede che le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'INPS e dell'INAIL, ovvero di altri soggetti istituzionali, sono disciplinate da apposite convenzioni;
  - in particolare, l'articolo 24, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016 stabilisce che, al fine di consentire il rapido avvio dell'Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell'attività di vigilanza;
  - nelle more dell'attuazione degli ulteriori decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015 e fermi restando gli indirizzi della citata Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, occorre in ogni caso istituire un forte raccordo con gli Istituti previdenziali, in particolare ai fine di realizzare una efficace attività di

*intelligence* che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento;

- tale attività di *intelligence* deve trovare sedi permanenti di interlocuzione e di scambio di dati e notizie rilevabili dalle rispettive banche dati e si rende pertanto necessario costituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione dei rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL;

## **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### Oggetto

Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, di uno più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle risorse strumentali trasferite dall'INPS all'Ispettorato, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'azione di vigilanza ispettiva in materia di legislazione previdenziale, il presente protocollo d'intesa disciplina la collaborazione istituzionale tra l'INL e l'INPS finalizzata ad una efficace svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva in materia di contribuzione obbligatoria.

### **Articolo 2**

#### Modelli di analisi del rischio e metodologie di accertamento

Allo scopo di accrescere l'efficacia dell'attività ispettiva e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo, le Parti concordano sull'esigenza di sviluppare congiuntamente modelli innovativi di analisi del rischio di inosservanza degli obblighi

contributivi e metodologie preordinate a favorire l'individuazione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva, con particolare riguardo ai contributi dovuti al fondo di tesoreria dell'INPS ed a potenziare le azioni di contrasto alla simulazione dei rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali indebite, sui quali fondare la programmazione dell'attività ispettiva.

### **Articolo 3**

Programmazione dell'attività ispettiva a livello centrale e regionale

Allo scopo di realizzare lo sviluppo dei modelli e delle metodologie di cui all'art. 2, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale e regionale le parti si impegnano a costituire una Commissione nazionale e Commissioni regionali di programmazione dell'attività ispettiva.

Le predette Commissioni assicurano, ciascuna per l'ambito di competenza, la mappatura dei rischi, la programmazione e il monitoraggio delle attività di vigilanza.

L'INPS, allo scopo di coadiuvare in modo adeguato l'attività della predetta Commissione nazionale, istituirà, nell'ambito della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, un nucleo composto da funzionari amministrativi, esperti nell'ambito dell'attività della vigilanza documentale, e da funzionari di vigilanza ispettiva, in numero variabile sulla base delle esigenze di volta in volta riscontrate. Per lo svolgimento delle attività, detto nucleo si avvarrà del supporto delle strutture dell'Istituto competenti per materia, con particolare riguardo alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi.

### **Articolo 4**

Programmazione dell'attività ispettiva a livello territoriale

Allo scopo di favorire l'applicazione dei modelli di analisi e delle linee di indirizzo definite dalla Commissione di cui all'art. 2, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva nell'ambito

del territorio di competenza, è istituita la commissione regionale di programmazione dell'attività ispettiva in materia previdenziale, composta da massimo quattro membri designati dall'INL e da massimo quattro membri designati dall'INPS.

La predetta commissione assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni detta Commissione può avvalersi del personale INL e dell'INPS di volta in volta individuato.

### **Articolo 5**

#### Attività ispettiva Regioni a statuto speciale

L'attività di vigilanza ispettiva nelle Regioni a statuto speciale avrà luogo in base a separati protocolli di intesa tra INL e la Regione e/o province interessate, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative speciali di riferimento.

### **Articolo 6**

#### Verbale di accertamento ispettivo

Le Parti concordano sulla necessità di porre in essere le necessarie attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall'INL che integrano l'accertamento di contribuzione previdenziale obbligatoria, con particolare riferimento ai profili di tutela della titolarità del credito contributivo e di idoneità degli atti medesimi ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge. Detta attività di analisi è rivolta anche agli ulteriori atti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ispettiva (verbale di primo accesso, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.).

Nel frattempo, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'azione di vigilanza, i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo in materia di contribuzione obbligatoria saranno predisposti in modo che risulti la titolarità giuridica ai fini dell'adozione dell'atto in capo all'INL, con separata evidenza del logo dell'INPS. Detti atti di accertamento

saranno fatti propri e notificati dall'INPS, nella sua veste di titolare del relativo diritto di credito, operando altresì l'interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge.

### **Articolo 7**

#### Accertamenti conseguenti ad attività amministrativa

L'INL si impegna ad effettuare i necessari accertamenti, derivanti da verifiche amministrative, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto.

A tal fine l'INPS provvede a comunicare alle strutture territoriali dell'INL le richieste di accertamento, con evidenza degli eventuali profili di criticità.

Per le richieste che rivestono particolare urgenza, ovvero pratiche non comprese nella programmazione mensile che pure devono essere iniziate nel corso del mese, l'INPS può assegnare direttamente l'accertamento a propri ispettori provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell'INL.

Relativamente agli accertamenti tecnici ovvero a particolari fenomeni evasivi caratterizzati da importanti profili di criticità sia di natura economica che penale (es. Rapporti Fittizi, TFR), l'INPS può attivare, anche con carattere di urgenza, l'Ispettorato che procederà mediante l'intervento di gruppi ispettivi dedicati.

### **Articolo 8**

#### Collocazione logistica del personale ispettivo INPS

In conformità a quanto previsto dalla circolare 2/2017 dell'INL, per una migliore gestione del proprio personale e al fine di garantire uno stretto collegamento con le strutture dell'INPS, le parti convengono che il personale ispettivo INPS resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali INPS di appartenenza.

### **Articolo 9**

#### Formazione

Le parti convengono che la formazione soprattutto nella fase di integrazione delle competenze costituisce la leva del cambiamento.

L'attività formativa, in particolare nella fase di avvio, consisterà in un intenso programma di interventi che interesserà tutto il personale ispettivo e sarà finalizzata alla omogeneizzazione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia lavoristica e previdenziale, unitamente ad una attività addestrativa volta all'utilizzo dei diversi applicativi informatici utilizzati.

I citati interventi formativi si focalizzeranno altresì su percorsi specifici per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, da parte del personale INPS.

Gli interventi formativi riguarderanno anche i funzionari amministrativi dell'INPS e dell'INL, che verranno individuati per l'impiego in attività di *intelligence*, con l'obiettivo di fornire le necessarie competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie del mercato del lavoro.

### **Articolo 10**

#### Accesso alle banche dati dell'INPS

Per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015, le Parti concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre un'apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati, da parte dell'INPS, in modalità di cooperazione applicativa.

Nell'ambito della predetta convenzione le Parti regoleranno, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, i profili giuridici e operativi per la messa a disposizione dei dati da parte dell'INPS, con particolare riguardo a:

- a) l'individuazione delle informazioni utili all'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, nel rispetto delle condizioni di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003;
- b) i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili;



- c) le misure di sicurezza adottate e i profili di responsabilità;
- d) le modalità di trattamento dei dati;
- e) le modalità di tracciamento degli accessi e di svolgimento dei necessari controlli.

### **Articolo 11**

#### Eventuali integrazioni

Il presente protocollo ha efficacia dalla data della sua stipula, per la durata di un anno e può essere modificato o integrato d'intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, anche in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di accertamento ispettivo.

#### **Ispettorato Nazionale del Lavoro**

Il Direttore Generale  
F.TO Paolo Pennesi

#### **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

Il Direttore Generale  
F.TO Gabriella Di Michele